XXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Giuramento dei deputati Bottini e Guglielmi = Il presidente annunzia il risultamento della votazione a squittinio segreto dei disegni di legge per autorizzazione e divieto a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente. = Il deputato Mel interroga i ministri della guerra e dell'interno per sapere se e quando intendano presentare un disegno di legge sulle somministrazione dei comuni alle truppe — Risposta del ministro della guerra. = È annunziata una interrogazione del deputato Pantano ed altri. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vender erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex pontificie = Parla il deputato Franceschini, al quale rispondono il relatore deputato Zucconi ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvasi l'articolo 3. = Il deputato Basteris presenta la relazione sul disegno di legge per il computo delle campagne di guerra agli effetti della legge 14 aprile 1864 n. 1713.*

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.

Pullè, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Rizzardi, di giorni 2; Florenzano, di 8; Sciacca, di 8; Parisi, di 8; Giaconia, di 8; Costa Alessandro, di 15. Per motivi di salute gli onorevoli: Geymet, di giorni 10; Turbiglio, di 10. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Pompili, di giorni 12; Velini, di 15; Menotti, di 15.

(*Sono accordati*).

Giuramento dei deputati Bottini e Guglielmi.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Bottini e Guglielmi, li invito a giurare. (*Legge la formula*).

Bottini. Giuro.

Guglielmi. Giuro.

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge per autorizzazione e divieto a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei

disegni di legge per autorizzazione e divieto a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente.

Si faccia la chiama.

Pullè, *segretario, fa la chiama.*

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Annunzio alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disegno di legge n. 23: Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente:

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Voti favorevoli . . . 181
Voti contrari 38

(*La Camera approva*).

Disegno di legge numero 24: " Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio raggiunto nel triennio precedente. "

Presenti e votanti 220
Maggioranza 111
Favorevoli 179
Contrari. 41

(*La Camera approva*).

Disegno di legge numero 25: " Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio raggiunto nel triennio precedente. "

Presenti e votanti. 221
Maggioranza. 111
Favorevoli 182
Contrari. 39

(*La Camera approva*).

Disegno di legge numero 26: " Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente. "

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Favorevoli 180
Contrari. 39

(*La Camera approva*).

Disegno di legge numero 59: " Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio raggiunto nel triennio precedente. "

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Favorevoli 178
Contrari. 41

(*La Camera approva*).

Svolgimento di interrogazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Mel diretta ai ministri della guerra e dell'interno. La interrogazione dell'onorevole Mel è la seguente:

" Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri della guerra e dell'interno per conoscere se e quando intendano presentare un disegno di legge sulle somministrazioni dei comuni alle truppe. "

Devo avvertire la Camera che l'onorevole Chiapusso, fino dal 30 novembre, aveva presentato un'interrogazione simile.

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra quando intenda di presentare un progetto di legge per le somministranze dei comuni alle truppe. "

L'onorevole Chiapusso, non essendosi trovato presente alla Camera, non fu stabilito il giorno per lo svolgimento della sua interrogazione; laonde la precedenza spetta ora all'onorevole Mel.

L'onorevole Chiapusso consente?

Chiapusso. Mi associo a quanto dirà l'onorevole mio collega Mel. (*Si ride*).

Presidente. Onorevole Mel, ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Mel. Ringrazio l'onorevole mio amico Chiapusso della cortese fiducia che mi dimostra, e a mia volta gli dichiaro che io avrei desiderato che lo svolgimento di questa interrogazione venisse fatto da lui che con assai maggiore competenza di me potrebbe certamente trattare l'argomento.

Voci. Forte! Forte!

Presidente. Facciano silenzio.

Mel. Sarò brevissimo, anche in omaggio al regolamento modificato, il quale segna agli interroganti: l'*usque huc et non amplius*.

Nella passata Sessione, e precisamente nella tornata del 21 aprile dello scorso anno, io ebbi l'onore di richiamare, in modo affatto speciale,

l'attenzione del signor ministro della guerra e dell'onorevole suo collega dell'interno, sulla disparità di trattamento fatta ai Comuni delle provincie venete e di Mantova, in confronto ai Comuni delle altre provincie del regno, per il fatto che le somministrazioni dei Comuni alle truppe sono colà tuttora governate dalle normali austriache, ivi tuttora vigenti; con la circostanza aggravante che, per l'avvenuta soppressione del fondo territoriale veneto, (il quale concorreva in gran parte nella spesa per la retribuzione di alloggi ed altre prestazioni militari addossate ai comuni), la condizione di questi, già abbastanza critica economicamente per un complesso di cause che non è ora il momento di esaminare, è resa deteriore rimpetto ai Comuni delle altre provincie del regno.

In quella circostanza io mi permetteva di pregare l'onorevole ministro della guerra di volere esaminare se non gli paresse opportuno, o di ripresentare quello stesso disegno di legge che, nella passata Legislatura, si trovava dinanzi alla Camera e che era già allo stato di relazione, oppure, di formulare un altro disegno di legge il quale rispondesse allo scopo di parificare, anche in questo aggravio, la condizione di tutti i Comuni del Regno, non sembrandomi nè giusto nè equo che vi siano dei Comuni, pochi in numero, i quali pel solo fatto di essere, di preferenza agli altri molti, battuti e percorsi dalle truppe, o di avere nel loro perimetro campi di istruzione, di esercitazione e di grandi manovre, debbano sopportare da soli un onere tanto gravoso.

L'onorevole ministro della guerra, riconoscendo lo stato di cose da me segnalato e compenetrato della necessità e della giustizia di unificare e pareggiare tutti i Comuni del regno, anche sotto l'aspetto delle prestazioni militari e delle somministrazioni alle truppe, si compiacque darmi affidamento che egli, d'accordo coll'onorevole signor ministro dell'interno, avrebbe in un termine relativamente breve (e mi pare che accennasse entro il mese di maggio), presentato un altro disegno di legge su questa materia, progetto che aveva allo studio nel suo dicastero, giacchè gli era parso opportuno d'introdurre nel precedente progetto che si trovava dinnanzi alla Camera nella passata Legislatura alcune modificazioni intese a migliorarlo.

Senonchè imprevedute difficoltà e circostanze affatto indipendenti dal suo buon volere, gli impedirono di tenere l'impegno preso nel termine che egli stesso si era prefisso; ond'è che io, nella tornata del 1º giugno dello scorso anno, discutendosi il bilancio della guerra, mi permisi di rammemorargli l'affidamento datomi, e di pregarlo a voler sollecitare la presentazione dell'uno o dell'altro dei disegni di legge, concernenti questa materia.

L'onorevole signor ministro, in questo rincontro spiegando in modo plausibile le ragioni del ritardo, ebbe a dichiarare che egli aveva terminato lo studio e la formulazione di un apposito disegno di legge; che questo disegno lo andava a passare al suo collega dell'interno, perchè questi facesse le osservazioni di sua competenza; ma che prevedeva che forse una qualche difficoltà poteva provenire dall'onorevole ministro delle finanze; in quanto che tale progetto avrebbe importato un onere alle finanze stesse di oltre 400,000 lire; tuttavia, egli soggiungeva che ai primi di novembre si riprometteva di presentarlo, non sembrandogli opportuno di farlo in quello scorcio di Sessione.

Le idi di novembre, sono passate; e passarono pure quelle di dicembre — e, siccome perdurano i danni ed i lamenti da parte dei Comuni e delle provincie venete, mi sembra non inopportuno di raccomandare nuovamente che si abbiano a perequare, e con qualche sollecitudine, anche in questo onere, quei comuni e quelle provincie pareggiandole alle altre parti del regno.

Io prego gli onorevoli signori ministri della guerra e dell'interno di volermi dichiarare, non già se essi abbiano intenzione di presentare questo disegno di legge, (dal momento che ciò fu da loro promesso esplicitamente ed io so benissimo che *sillaba di lor non si cancella*) ma di volermi rassicurare che tale presentazione avverrà sollecita come i bisogni reclamano.

Io mi auguro e spero che la loro risposta possa essere soddisfacente; ed in questa previsione, anticipo loro i miei più vivi ringraziamenti che il regolamento mi vieterebbe di porger loro dopo la risposta che attendo. (*Bravo!*).

Crispi, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *ministro dell'interno*. Anche noi riteniamo che occorra unificare questa parte della nostra legislazione. Il ministro della guerra ha già fatto i suoi studi; oggi, il disegno di legge da lui maturato è allo studio presso altri ministri. Poichè se, come benissimo osservava l'onorevole Mel, potrebbero forse risentirne un carico le finanze dello Stato, qualora un disegno di legge su questo argomento venisse proposto, il ministro dell'interno che ha il dovere di tutelare gli interessi di tutti i comuni, ha creduto

di non potersi sottrarre all'obbligo di studiare l'importante materia.

Questo è lo stato delle cose. Posso però assicurare l'onorevole Mel che non tarderemo a venire alla Camera con un disegno completo, sicuri che la Camera vorrà al più presto votarlo. Non ho altro da dire.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Mel.

Fu testè deposta sul banco della Presidenza la seguente domanda di interrogazione:

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere quali siano i suoi intendimenti circa la presentazione di un progetto di legge sulla indennità ai deputati.

" Pantano, Marin, Caldesi, Ettore Ferrari, Costa Andrea, Luigi Ferrari, Maffi, Armirotti. "

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Risponderò a questa interrogazione nella tornata di martedì.

Presidente. L'onorevole Pantano consente che sia svolta nella tornata di martedì?

Pantano. Non posso fare opposizione. Ma trattandosi d'una semplice interrogazione, io avrei creduto che l'onorevole presidente del Consiglio avrebbe consentito che fosse svolta immediatamente, viste le condizioni attuali della Camera.

Presidente. Speriamo che di qui a martedì le condizioni della Camera siano mutate. (*Ilarità*).

Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

La Camera rammenterà che la discussione di questo disegno di legge fu sospesa dopo soppresso l'articolo 2, per cui l'articolo 3 diventò articolo 2.

Ora la Camera ha innanzi a se un disegno di modificazioni che fu distribuito da più giorni. Questo disegno fu concordato fra la Commissione ed il Governo; su di esso quindi procederemo alla discussione.

" Art. 3. Quando la servitù di cui all'articolo 1 si esercita dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi al proprietario per la liberazione della servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito. "

L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare su questo articolo.

Franceschini. Ho chiesto di parlare per avere anzitutto dall'onorevole ministro di agricoltura e dalla Commissione uno schiarimento sul significato da darsi all'articolo in discussione, dappoichè a me pare che, così come esso è formulato, possa, anzi debba certamente dar luogo ad equivoci, ad erronee interpretazioni, a molte e gravi controversie giudiziarie che sempre, ma specialmente in queste materie, fa d'uopo con chiare ed esplicite dichiarazioni nella legge per quanto è possibile prevenire ed allontanare.

A questo articolo è toccato in sorte di andare soggetto a varie modificazioni, ad emendamenti diversi; emendamenti, che con tutta la buona intenzione avuta (me lo consenta l'onorevole ministro) credo che non tutti siano riusciti a dare un vero ed efficace miglioramento al disegno di legge.

Ma non insisterò su questo, dappoichè la legge, quantunque in alcune parti lasci non poco a desiderare, credo che possa essere tuttavia di qualche giovamento all'agricoltura.

Ciò detto vengo allo schiarimento che desidero dal ministro e dalla Commissione.

Nel primo disegno di legge del 27 novembre 1884 presentato dall'onorevole Grimaldi, l'articolo in discussione era così concepito:

" Quando il diritto di pascere si esercita dalla generalità degli abitanti. . " con quel che segue.

Quest'articolo fu modificato nel successivo disegno di legge del 30 marzo 1886, ed allora si parlò non solo del diritto di pascere, ma anche della semina e quanto al resto era conforme al progetto precedente.

Nel disegno di legge 18 giugno 1887, vedendo che la limitazione fatta nei due ricordati disegni di legge non corrispondeva allo scopo, allo intendimento della legge, si adottò un'altra for-

mula, che io credo giusta, conforme allo spirito della legge e che credo la si debba nuovamente adottare nel nuovo disegno ora presentato; allora si disse:

" Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione delle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito. "

Questa dizione venne mantenuta in un successivo disegno di legge, ma il 19 novembre 1887 si venne innanzi con una nuova formula, che io dichiaro francamente di avere attribuito, appena l'ebbi letta, ad un errore di stampa, tanto mi parve strano ed inconcepibile che la si potesse adottare in questo disegno di legge; vedendo però tutto l'insieme dell'articolo corrispondente al concetto variato, e vedendo anche questa formula adottata nell'ultimo disegno dopo tanti studi fatti, nell'articolo concordato tra Ministero e Commissione, io ho dovuto dire a me stesso: una ragione ci deve essere, che abbia indotto il ministro e la Commissione ad adottare a preferenza dell'altra, questa nuova formula.

Mi spiego subito. La formula è questa:

" Quando la servitù di cui all'articolo 1° si esercita dalla generalità degli abitanti, ecc. la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalla servitù consisterà nella cessione, ecc. "

Dunque, onorevole ministro, la prego a precisarmi che cosa si è voluto dire con questo articolo. Si sono volute comprendere tutte le servitù delle quali è parola all'articolo 1°? E allora vi è compresa non solo la servitù di pascere, ma anche tutte le altre, di vendere erbe, fidare, seminare e legnare. O si è voluto limitare solo il diritto ad alcune delle servitù di cui all'articolo 1° che viene richiamato all'articolo 3? E allora è necessità logica che in questo testo di legge si specifichi, come si era fatto nei progetti precedenti, se di una o più delle servitù di cui all'articolo primo s'intende parlare. Questo è lo schiarimento che domando all'onorevole ministro e alla Commissione, perchè, torno a ripeterlo, l'insieme del contesto del presente progetto dimostra chiaramente che possono nascere dei gravi dubbi sulla esatta e precisa applicazione di esso.

E giacchè ho preso a parlare debbo fare un'altra osservazione.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio, nel suo splendido discorso della discussione generale, diceva che « questo disegno di legge non può essere guardato isolandolo dal resto della nostra legislazione: i bisogni, ai quali esso provvede, non possono esser disgiunti dagli altri consimili, che regolano la vita agricola ed economica italiana. Per me, questa proposta fa parte di un programma, di un insieme di disegni di legge, in parte votati e divenuti leggi dello Stato, in parte presentati al Parlamento, ed in parte da presentare. "

Ebbene, mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che questo giusto e savio apprezzamento suo potrebbe in qualche modo restar *frustato* dall'applicazione del presente articolo. Dappoichè non solo alcune leggi dello Stato, ma anche qualche legge presentata al Parlamento a me pare discordino od almeno non armonizzino perfettamente con quanto ha disposto l'articolo 3°. Io mi limiterò a dare un brevissimo cenno di alcuni articoli della legge forestale del 1877 e ricorderò pure le norme prescritte all'articolo 4° della legge per l'esercizio del pascolo in generale *a favore* di alcune specie di bestiame, senza star poi a rammentare quanto è segnatamente prescritto all'articolo 43 di quella legge " l'esercizio del pascolo in generale ecc. " e quanto è stabilito all'articolo 30 che col titolo 5° si riferisce al diritto ed uso di legnatico nei boschi.

A me pare adunque che le disposizioni tutte da me citate si trovino in disaccordo con le prescrizioni che si vorrebbero adottare con l'articolo 3 in discussione.

Mi consenta la Camera che io dia lettura degli articoli 30 e 34 di quella legge.

L'articolo 30 così si esprime:

" Tutti quelli che pretenderanno di aver diritto di pascolo o di altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli, o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativa, ecc. "

L'art. 34 poi a mio avviso si trova evidentemente in discordia con quanto è prescritto da questo articolo 3.

L'art. 34 stabilisce: " Ove altrimenti non provvedessero *le parti interessate*, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti

di una parte del bosco o terre gravate da diritto d'uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

" Nel caso che l'esercizio del pascolo, o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso. "

E si aggiunge poi: " il Comitato terrà conto dell'estensione e natura dei diritti di pascolo e delle servitù d'uso, e delle condizioni agricole ed economiche delle popolazioni interessate.

. . . . . .

Io sicuramente non credo necessario trattenermi a far rilevare le diversità che passano fra l'articolo in discussione, e gli articoli della legge forestale, ove l'esercizio del pascolo è soltanto ammessibile per i terreni liberi dal vincolo forestale.

D'altronde è impossibile supporre rimboschimenti sopra terreni pei quali possono tutti pascolare; è impossibile concepire l'uso di pascolo sopra terreni da imboschirsi; dunque si dica chiaramente, o si vuole veramente rispettata la legge forestale e quindi mantenute le norme in essa prescritte per favorire il rimboschimento, o adottare le altre contenute nell'articolo che discutiamo e provvedere efficacemente ai grandi ed interessanti bisogni della pastorizia.

Ma aggiungo: in una questione che su tali materie venisse sollevata quale delle due leggi dovrebbe essere applicata?

Io domando: con quale criterio il giudice dovrebbe regolarsi?

Si adotteranno le norme che si prescrivono all'articolo 3, oppure le altre che sono in vigore per la legge forestale ed anche per varie altre leggi, come, ad esempio, per la legge del 1874 e per quella del 1878?

La Commissione ed il Ministero risponderanno che non vi può essere dubbio nell'applicazione delle leggi: che si applicherà la legge ultima, la quale si intende abbia abrogato le leggi anteriori.

Questa è la risposta che già mi sento fare; me l'hanno fatto supporre vari membri della Commissione; dicendo che non vi può essere alcun dubbio sull'applicazione della legge ultima, dappoichè questa abroga tutte le disposizioni contrarie delle leggi anteriori.

Mi permettano però l'onorevole ministro e la onorevole Commissione che io faccia a questa risposta due sole osservazioni.

Egli è certo che con questa legge non si è abrogata espressamente nessuna legge forestale, dappoichè all'articolo 18 non si parla d'altro che della notificazione pontificia del 29 novembre 1849.

Ciò premesso, senza trattenermi a varie considerazioni che si potrebbero fare in proposito, mi limiterò a rispondere alla obiezione che mi verrà fatta con le parole, certo più autorevoli delle mie, dello stesso relatore.

Nella relazione del 30 marzo 1886 il relatore così si esprimeva:

" Coll'articolo 13 del disegno di legge del Ministero la notificazione pontificia del 29 novembre 1849 per l'affrancazione delle servitù è mantenuta in vigore, inquantochè non è abrogata nessuna legge. Si dichiarano intanto soppressi gli articoli 12, 13, 14, 15, 17, 19 di detta notificazione. "

Non si stentò a vedere come questa disposizione potesse essere fonte di dubbi e di liti gravissime; essendo sempre possibili contestazioni sugli articoli non espressamente abrogati, nel dubbio che si fossero, in tutto od in parte, voluti conservare dal legislatore. Per lo che (è lo stesso relatore che parla) la Commissione crede che convenga riportare nel nuovo disegno di legge tutte le precedenti disposizioni che con esso erano compatibili, sopprimendo l'articolo 13 del progetto ministeriale, e dichiarando anzi espressamente che la detta notificazione resta in ogni sua parte abolita.

Ora egli è certo, e tanto l'onorevole ministro, che la Commissione dovranno convenirne, che in questo disegno di legge non vi è una sola parola con la quale restino espressamente abolite le norme delle leggi forestali accennate, e che non sono in perfetta armonia, in perfetta concordanza, con le norme che si vorrebbero adottare con questo articolo.

Dunque per le stesse considerazioni svolte nella relazione resta evidente la necessità di abrogare espressamente gli articoli ricordati, se non vogliamo lasciare aperto il campo a continue e gravi quistioni giudiziarie.

Ma un'altra osservazione voglio fare. Si dice: l'ultima legge è quella che deve aver vigore, è quella che si deve applicare. Perchè, per il prin-

cipio generale e per la massima sancita nel Codice, si ritiene che l'ultima legge deve avere abrogato le precedenti.

Ora, onorevole ministro, Ella sa meglio di me senza dubbio, poichè è Lei che l'ha presentata, che oggi stesso o domani si discuterà al Senato una legge sulle disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. Ora, in questo disegno di legge vi sono delle norme che, mi si consenta dirlo, sono in conflitto anche più chiaro con le norme che si verrebbero ad adottare nell'articolo in discussione.

E difatti nel disegno di legge già presentato al Senato che cosa si dice? Articolo 17. " Nei terreni in cui si rimbosca a norma della presente legge, sia per cura di Consorzi di proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di cultura boschiva o tagli di boschi, come in altre operazioni forestali, e l'esercizio del pascolo non possono eseguirsi che in conformità del piano preparato dall'Amministrazione forestale ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. "

In appresso si aggiunge: " È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi, sottoposti al vincolo forestale a condizione che essi ecc. "

Ora io restringo le mie modestissime considerazioni.

Quale di queste leggi si dovrebbe applicare nel risolvere una questione che in materia di abolizione di servitù venisse sollevata e discussa?

Questa che andrà in vigore due o tre mesi dopo dell'articolo in discussione, oppure la legge forestale, ovvero l'altra che stiamo ora discutendo? A rimuovere od almeno diminuire tali difficoltà, e cause di continui dubbi, di continui litigi, io crederei che all'articolo in discussione si aggiungesse almeno " che la cessione a farsi a favore degli utenti le servitù accennate, non dovesse essere mai soggetta a vincolo forestale. "

Quest'aggiunta, per me, sarebbe uno degli espedienti da potersi adottare per allontanare più che sia possibile le discrepanze, che possono nascere nell'applicazione dell'una o dell'altra legge.

Non parlerò delle questioni per le strade, delle questioni per i danni, poichè voglio sperare che l'onorevole ministro vorrà provvedervi nel regolamento conciliando così nel miglior modo l'esercizio del pascolo e delle altre servitù col rispetto al diritto di proprietà e con i fini e prescrizioni delle altre leggi che regolano la vita agricola ed economica italiana.

Crederei anche opportuno venisse aggiunto, nell'articolo relativo, che faccia parte della Commissione un ispettore forestale, per dare gli schiarimenti che crederà necessari, utili ed opportuni, per mettere in armonia, per quanto è possibile, la legge forestale con la legge che stiamo ora discutendo.

Attendo dall'onorevole ministro spiegazioni a questo riguardo.

Presidente. L'onorevole Pantano ha presentato un emendamento all'articolo 3. È il seguente:

All'articolo 3, dopo l'articolo così come trovasi concepito aggiungere i seguenti comma:

" Quando il godimento della servitù da parte degli utenti si esercita con assoluta esclusione del proprietario da tutti i prodotti dei quali il fondo è capace, col pagamento di un canone o con la corrisposta in natura, gli utenti avranno il diritto di affrancare l'intero fondo secondo le norme fissate dall'articolo 1564 del Codice civile.

" Gli utenti avranno la stessa facoltà di affrancare l'intero fondo quando la somma dei diritti dai medesimi esercitati sia maggiore od anche uguale a quelli esercitati dal proprietario.

" A questo effetto la Giunta degli arbitri, di cui all'articolo 8, dovrà, quando sia richiesta, determinare il valore dei diritti degli utenti e quello dei diritti del proprietario. "

Zucconi, *relatore.* Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Onorevole relatore, non parmi vi sia ragione di proporre una mozione d'ordine.

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Se l'onorevole relatore o l'onorevole ministro hanno qualche cosa da dire, non ho nulla in contrario.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* La questione mossa dall'onorevole Pantano col suo emendamento aggiuntivo sarebbe più opportunamente trattata all'articolo 9; dunque lo prego di rimandarla, se crede, alla discussione di quell'articolo.

Pantano. Non ho nessuna difficoltà.

Presidente. Ella consente dunque che si rimandi all'articolo 9. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, *relatore.* Io debbo ringraziare l'onorevole Franceschini dell'appoggio che egli ha dichiarato di dare al presente disegno di legge trovandolo buono. Però io non mi auguro certamente che tutti gli amici del disegno di legge che si discute siano come lui, poichè egli ha trovato tanti

difetti e tanti vizi in esso da farlo respingere certamente, se gli argomenti da lui addotti fossero validi.

L'onorevole Franceschini ha esternato il desiderio di dileguare alcuni equivoci e, fermandosi sull'articolo in discussione, ha dimostrato come un equivoco possa nascere intorno alla parola *servitù* adoperata in questo articolo; imperocchè egli dubita che, essendosi usato il vocabolo *la servitù* piuttosto che *le servitù* (mi pare che questo sia il concetto da lui svolto), si possa intendere che non tutte le servitù, di cui all'articolo 1, ma alcuna di esse soltanto formi l'obbietto delle disposizioni dell'articolo 3.

Ora, siccome in questo articolo 3, è richiamato l'articolo 1, ed è detto precisamente: « la servitù di cui all'articolo 1; » così io credo che questo richiamo basti a dileguare l'equivoco ch'egli dubita possa nascere.

Tuttavia, a tranquillare l'onorevole Franceschini, la Commissione non ha nessuna difficoltà di mutare il singolare in plurare e dire « *le servitù*, di cui all'articolo 1, che si esercitano dalla generalità, ecc. »

L'onorevole Franceschini si è fermato molto di più intorno ad un disaccordo che egli vede fra questa legge ed alcune altre leggi; cioè la legge forestale e la nuove legge sui rimboschimenti. Egli dice che la legge forestale limita il pascolo, mentre questa legge non pone, al pascolo che compete alla generalità degli abitanti, alcuna limitazione.

Ora è facile la risposta a questo appunto dell'onorevole Franceschini. La legge forestale, per i primi tre titoli, in quanto si riferisce a disposizione d'interesse pubblico, rimane intatta, e la legge attuale non implica affatto abrogazione della legge forestale. Se vi sono servitù, del genere di quelle contemplate nel presente disegno di legge, che colpiscono fondi vincolati dalla legge forestale, le disposizioni di massima dei Comitati forestali dovranno osservarsi, dopo votata la presente legge, come oggi si osservano. La *Notificazione* del 1849, che ora vige, non ha potuto far sì che non si applicasse la legge forestale sui terreni gravati da servitù; la nuova legge non potrà produrre un effetto diverso. Ma l'onorevole Franceschini richiama l'attenzione della Camera sopra un articolo della legge forestale, il quale dispone direttamente degli usi civici. È precisamente l'articolo 34; è, anzi, dirò meglio, tutto il titolo IV, che si riferisce agli usi civici. Ora, per questa parte, debbo dichiarare all'onorevole Franceschini, che io credo il disegno di legge abroghi assolutamente quel titolo, per le provincie a cui il disegno di legge stesso si riferisce.

Questo ha trovato le province ex-pontificie in una condizione tale di cose, da richiedere delle disposizioni peculiari, speciali per esse; ora è naturale che queste disposizioni speciali vadano a derogare, per la materia cui si riferiscono alle disposizioni generali.

Ma l'onorevole Franceschini dice che bisogna ciò dichiarare; che non è chiaro; che possono nascere dei dubbi in proposito. E adopera un argomento per dimostrarlo: l'argomento da noi adoperato per la abrogazione espressa di alcune disposizioni della *Notificazione* del 1849. Non è però difficile scorgere come l'argomento dell'onorevole Franceschini non abbia analogia col caso presente. Là si trattava di richiamare in vigore una sola parte di un solo articolo della *Notificazione* del 1849, abolendo tutto il resto; quindi era logico di dire che la *Notificazione* era totalmente abrogata, rimanendo in vigore soltanto il comma terzo dell'articolo 2° della *Notificazione* stessa; ma qui, onorevole Franceschini, non è che una semplice parte, una minima parte della legge forestale, che viene abrogata; e quindi ha luogo la massima generale, la massima che l'onorevole Franceschini stesso, distinto giureconsulto, m'insegna essere nelle disposizioni che precedono il Codice civile, secondo la quale, quando si tratta di materie identiche, la legge nuova deroga alla precedente.

L'onorevole Franceschini è d'avviso che questo disegno di legge sia, in qualche modo, in contradizione con un altro disegno di legge ora in esame presso l'altro ramo del Parlamento, quello cioè che si riferisce ai rimboschimenti. Colà, dice l'onorevole Franceschini, all'articolo 17, si dànno disposizioni che inibiscono il pascolo sulle montagne, si dànno disposizioni che facultano il Governo a dare delle indennità agli utenti. Qui si tratta d'una materia analoga, ma in un modo diverso.

Ora, onorevole Franceschini, io non credo che vi sia contraddizione alcuna fra questo e quell'altro disegno di legge. Là si tratta di una zona di montagne destinate in ciascun anno, o, non so bene, forse in un periodo di tempo più lungo, ad essere rimboschite, qua si tratta invece di servitù di pascere, di legnare, od altro, che esistono nelle provincie ex-pontificie. Ora che cosa avverrà, posto che questo disegno di legge sia votato prima di quello? che se una parte dei nostri Appennini tarderà ad essere rimboschita, naturalmente

la nuova legge sui rimboschimenti avrà effetto ad onta che vi sia una legge per l'abrogazione del pascolo. Anzi, io dico che avrà una maggiore efficacia, poichè mentre qua noi diamo diritto agli utenti di pascere, là troviamo riconosciuto nell'articolo 17, citato dall'onorevole Franceschini, il diritto in questi utenti d'essere indennizzati dai proprietari o dallo Stato qualora il pascolo debba essere abolito.

A me pare adunque che le contradizioni che vede l'onorevole Franceschini fra la legge forestale ed il disegno di legge attuale, fra questo disegno di legge e quello sui rimboschimenti, non esistano. Quindi la Commissione non potrebbe accettare i suoi emendamenti. Soltanto la Commissione acconsente di mutare le parole: " *Quando la servitù di cui all'articolo 1 si esercita,* " in queste altre: " *Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano.* " Del resto, noi rimaniamo fermi nella nostra proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Già l'onorevole relatore, con cui perfettamente concordo, ha dileguato, io credo, i dubbî sollevati dall'onorevole Franceschini.

Ad ogni modo, io ripeterò brevemente quello che fu già detto.

Noi avevamo inteso, ed intendiamo, con l'articolo 3, di provvedere ad ogni specie di servitù. Il nostro sistema è semplice. Nell'articolo primo, approvato dalla Camera, abbiamo abolito tutte le servitù in esso indicate. Con l'articolo 2 diciamo in genere che i proprietarî dei fondi gravati da queste servitù sono obbligati ad indennizzare gli utenti o in terreni od in canoni. Quindi nell'articolo 3 e nei successivi diciamo in quali casi l'indennità deve darsi in terreni, ed in quali in canoni.

Ma, ad eliminare la possibilità del più lontano dubbio, se invece di dire " la servitù di cui all'articolo 1° " si vuol dire " le servitù... " consento anch'io come ha consentito la Commissione, che tale emendamento venga adottato.

Non mi pare, poi, che possa sorgere l'altro dubbio sollevato dall'onorevole Franceschini.

Difatti, intendiamoci bene: la legge forestale resta perfettamente intatta, anche dopo votata questa legge, meno nella parte che riguarda lo affrancamento dei diritti di uso.

La legge forestale, ne' suoi primi titoli, parla dei vincoli e degli svincoli; e questa parte resta ferma; il terreno, o che sia del proprietario o che vada agli utenti, avrà gli stessi vincoli, che dovrebbe avere, e che ha avuto finora per effetto della legge forestale.

La sola parte abrogata è quella che riguarda lo affrancamento dei diritti d'uso: perchè all'affrancamento di essi secondo i criterî stabiliti dalla legge del 1877, surroghiamo con questa legge speciale altri criterî per i casi speciali in essa indicati.

Ciò deve bastare senza bisogno di altre dichiarazioni, a persuadere l'onorevole Franceschini, che non può sorgere il minimo dubbio su questo.

Non parlo del disegno di legge sui rimboschimenti: già ha detto abbastanza l'onorevole relatore.

A me non pare metodo opportuno sollevare qui una discussione sopra un disegno di legge già presentato all'altro ramo del Parlamento e tuttora indiscusso.

Finchè si parla di un progetto da fare e di una legge esistente, è discussione utile, opportuna, necessaria: ma parlare di due progetti di legge, l'uno dei quali è dinanzi al Senato, l'altro è in discussione alla Camera, e confrontarli non mi pare opportuno.

Se vi sarà contradizione, quando l'altro progetto verrà alla Camera, sarà il caso di fare questo confronto.

Dico questo per pura ragione di metodo, e di cortesia fra i due rami del Parlamento: ma del resto, se dovessi entrare in merito, io che ho l'onore di aver presentato questi due disegni di legge, potrei anche ora, provare, come ha già provato il relatore, che contradizione non esiste.

Con queste dichiarazioni e con questi schiarimenti, io credo che l'onorevole Franceschini possa dichiararsi sodisfatto. E l'articolo 3 deve modificarsi solo nel senso di surrogare il *le* al *la*, cioè di rendere plurale ciò che si è detto in singolare " Le servitù " invece di " La servitù " ecc.

Presidente. L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

Franceschini. Non solo mi dichiaro sodisfatto delle dichiarazioni fatte dal relatore su alcuni punti della discussione, ma anzi lo ringrazio delle gentili parole che ha avuto la cortesia di rivolgermi.

Però mi permetta l'onorevole ministro che io gli diriga un'altra domanda, ed è questa.

A rimuovere qualsiasi possibilità di disaccordo fra l'una e l'altra legge, io avevo sottoposto al suo retto criterio ed alla sua saviezza una mia proposta. Credevo utile ed opportuno aggiungere allo stesso articolo 3, dopo le parole " e quella parte " una dichiarazione che stabilisse fin da

ora che la parte da cedersi per il pascolo non fosse soggetta a vincolo forestale.

Su questa parte, perdoni l'onorevole ministro, non mi ha dato alcuna risposta, quindi non posso dire se debbo o no dichiararmi sodisfatto, poichè nè Ministero, nè Commissione hanno avuto la cortesia di accennare a questa proposta.

Dunque io domando all'onorevole ministro se crede utile ed opportuno di fare quest'aggiunta, cioè che la parte da cedersi a beneficio degli utenti le servitù debba dichiararsi non soggetta al vincolo forestale.

L'altra proposta che io aveva fatto e della quale sarà forse meglio parlare all'articolo 9, era intesa a stabilire che della Commissione degli arbitri facesse parte anche l'ispettore forestale, il quale è in grado di dare tutti gli schiarimenti opportuni, per mettere in armonia la legge forestale, con quella ora in discussione.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Certo non vi è alcuno più di me interessato ad eseguire ed a far bene eseguire la legge forestale, ma mi oppongo fin da ora all'intrusione nella Giunta degli arbitri di un ispettore forestale, e mi oppongo per la semplice ragione che ciò altera la natura della legge.

La legge forestale continuerà ad essere eseguita com'è, giusta quanto ho dichiarato prima.

Riguardo ai vincoli osservo che l'articolo 3° dice che il proprietario, il quale, in forza dell'articolo 2°, già votato, deve affrancare il suo terreno, lo può fare cedendo una parte di esso equivalente al diritto, che rimane abolito. Se il fondo era soggetto a vincoli forestali, continuerà ad esserlo; se non lo era, potrà esserlo secondo le norme della legge forestale.

Se era vincolato e si vuole svincolarlo, la legge forestale determina il da fare.

Ad ogni modo, la questione del vincolo forestale è tutta diversa dall'affranco; la legge forestale, ripeto, resta in vigore; è abrogata solamente nella parte contemplata da questa legge, cioè nel metodo di affrancazione, e nelle altre modalità dalle quali è costituito il progetto in esame.

Lo prego quindi di non insistere a parlare di svincolo o vincolo, o di ispettori forestali, perchè, ripeto, faremmo un'altra legge, diversa da quella che intendiamo fare con questo progetto; e ciò non credo sia negl'intendimenti dell'onorevole Franceschini.

Presidente. Onorevole Franceschini?

Franceschini. Non aggiungo altre osservazioni, ma mi riservo il diritto di parlare sull'ultimo articolo, per vedere se sia o no necessario di abrogare espressamente le leggi anteriori a quella ora in discussione.

Presidente. Onorevole ministro, Ella ha accettato la modificazione proposta al principio dell'artitolo terzo: invece che " *quando la servitù* " dovrà dirsi " *quando le servitù.* "

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Precisamente.

Franceschini. Perdoni, onorevole presidente. C'è un'altra correzione da fare. Bisogna dire *dalle servitù* e non *dalla servitù* alla sesta linea dell'articolo medesimo.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Certamente.

Presidente. Rileggo l'articolo terzo così modificato:

" Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso, o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito. "

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzi. Ho chiesto di parlare per una spiegazione che mi par necessaria a schiarimento dell'articolo in discussione ed è questa: dopo le parole " abbia un valore eguale a quello che giudichi competere " ecc., parmi dovrebbe dirsi " valore eguale al tasso del 100 per 5 a quello che si giudichi " ecc.

Voce. E perchè?

Luzi. Sì, perchè se con tutto questo ci sono delle questioni col catasto, vedrete cosa non succederà da qui in avanti; io ve lo dico: bisogna correggere.

Zucconi, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zucconi, *relatore.* La disposizione dell'articolo 3 è una disposizione generica. In seguito, dagli articoli 6 e seguenti, con disposizioni speciali sono determinati il modo e le condizioni. Parmi quindi che l'onorevole Luzi possa aver la pazienza di rimandare il suo emendamento, che può anche aver qualche ragione di essere, all'articolo 6 e seguenti.

Presidente. Insiste, onorevole Luzi?

Luzi. No, no, mi riservo agli articoli susseguenti.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 3, colla modificazione convenuta, dicendo cioè " le servitù " invece di " la servitù. "

(*È approvato*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Prego l'onorevole Basteris di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Basteris. M'onoro presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge per il computo delle campagne di guerra, agli effetti della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Nella stampa del nuovo testo del disegno di legge concordato con la Commissione, e propriamente nell'articolo 2 già approvato dalla Camera, è incorso un errore puramente materiale, che è però bene sia dalla Camera stessa rettificato. In quell'articolo 2 si dice: " i proprietari *di fondo* gravati delle servitù ecc.; bisogna invece dire: " i proprietari *dei fondi* gravati delle servitù e dei diritti suddetti. " Tutto il resto sta bene.

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro propone di correggere un errore tipografico, incorso nell'articolo 2°. Invece di dirsi: *i proprietari di fondo*, si dica: *i proprietari dei fondi.* Se non vi sono osservazioni si intende approvata questa correzione.

(*È approvata*).

Se la Camera crede, si rimanderà a domani il seguito di questa discussione.

La seduta termina alle ore 5.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie ex-pontificie. (8)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni al testo unico delle leggi per impedire la diffusione della fillossera. (9)
3. Concorso speciale ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio per gli anni 1888-89. (62)
4. Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. (54)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).